

ATTO N. 653

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*d'iniziativa della Giunta regionale*  
*(deliberazione n. 365 del 18.4.2001)*

*“Modificazione della L.R. 11 aprile 1985, n. 18 (Norme per la  
realizzazione di impianti di interesse comune a favore dei produttori  
agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19/9/1979 e successivi  
e per l'acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche calamità ed eventi  
straordinari) - e trasferimento della proprietà di immobili ex E.S.A.U. siti  
in Comune di Preci”*

---

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,  
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 24.5.2001*

*Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 24.5.2001*



# REGIONE DELL'UMBRIA

---

OGGETTO: MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1985N.  
18 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI  
INTERESSE COMUNE A FAVORE DEI PRODUTTORI AGRICOLI  
DELLA VALNERINA.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18/04/2001 n. 365

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
SERENI MARINA	Assessore		X

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : BOCCI GIANPIERO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : RUFINI MARCO

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale Attività Produttive avente per oggetto: "Modificazioni della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18 – Norme per la realizzazione di impianti di interesse comune a favore di produttori agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi e per l'acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche calamità ed eventi straordinari.";

**Tenuto conto** del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

**Preso atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazioni della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18 – Norme per la realizzazione di impianti di interesse comune a favore di produttori agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi e per l'acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche calamità ed eventi straordinari.", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore all'Agricoltura e Foreste di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale;

IL DIRETTORE :

*Luca Deodato*

IL PRESIDENTE:


*Lorenzetti*

IL RELATORE:

*Beccari*

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

*Murri*





Disegno di legge: "Modificazioni della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18 – Norme per la realizzazione di impianti di interesse comune a favore di produttori agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, per l'acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche calamità ed eventi straordinari e trasferimento immobili ex-ESAU in Comune di Preci".

## RELAZIONE

Il Disegno di legge in questione è finalizzato a portare a conclusione un processo avviato con la L.R. n. 18/85, anche attraverso l'assegnazione in gestione delle strutture, degli immobili ad uso zootecnico costruiti all'indomani dei movimenti sismici del 1979 nelle località della Valnerina per le esigenze degli allevatori i cui ricoveri erano stati danneggiati dal sisma.

Gli immobili furono costruiti con i fondi della legge regionale n. 18 dell'11 Aprile 1985 dall'allora Ente di Sviluppo Agricolo dell'Umbria in ragione del fatto che i Comuni, sia per la carenza di mezzi e strumenti, sia perchè impegnati sul fronte della emergenza sismica, avevano delle indubbie difficoltà ad intervenire direttamente con le proprie strutture ed uffici.

In virtù di ciò, appunto, la legge assegnava la proprietà di dette strutture alla Regione dell'Umbria, affidando altresì la gestione delle stesse nella fase di avviamento all'ESAU ed a regime agli allevatori che le avrebbero utilizzate.

L'Ente di Sviluppo Agricolo dell'Umbria nel perseguire la piena attuazione di quanto previsto all'articolo 4 della legge regionale 11 Aprile 1985 n. 18 ha incontrato notevoli difficoltà. La conclusione della gestione liquidatoria dell'ex ESAU di cui alle leggi regionali

n. 35 del 26/10/94, n. 19 del 09/06/98 e n. 36 del 30.08.2000, è prevista per il 30 Giugno p.v.. Al fine di non appesantire l'attività amministrativa dell'Ente Regione con funzioni di gestione, è opportuno riconsiderare la scelta originaria relativa alla proprietà individuando, viceversa, i Comuni interessati quali intestatari delle suddette strutture.

Con tale scelta, quindi, si riconsegna al soggetto più opportuno, l'Ente locale, la proprietà delle strutture, attribuendogli altresì e conseguentemente le funzioni di gestione amministrativa delle stesse.

Oltre a ciò sono presi in esame i beni e gli immobili di proprietà ESAU, siti in Comune di Preci, pervenuti allo stesso con atto di compravendita notaio dott. Mario Donati Guerrieri del 25.07.83, Rep. n. 174586, dalla "Società Cooperativa a r. l. CO.PR.A.P. - Cooperativa Produttori Agricoli Preci" ed altri, che alla data del 30.06.2001 di chiusura della liquidazione ESAU, saranno trasferiti in proprietà alla Regione dell'Umbria e per i quali la Sviluppumbria S.p.A. ha manifestato la propria intenzione di attivare direttamente programmi e progetti di sviluppo delle attività agroindustriali del comprensorio. Si ritiene opportuno prevedere fin da ora che la Regione dell'Umbria possa trasferire a Sviluppumbria S.p.A. gli immobili sopra citati con la specifica clausola che i progetti di gestione e sviluppo siano approvati dalla Giunta regionale. Tali immobili sono censiti al catasto terreni del Comune di Preci al Foglio n. 17 partt. nn. 60 - 89 - 90 ed al Foglio n. 18 partt. nn. 142 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 230 in loc. Case Cordella e Valle Cascia.

Il Disegno di legge si compone di due articoli. L'art. 1 modifica l'art. 4 della L.R. n. 18/85, mantenendo in capo agli utilizzatori gli stessi oneri previsti dalla L.R. stessa, manutenzione ordinaria e straordinaria e trasferisce la proprietà delle strutture in argomento dalla Regione dell'Umbria in capo ai Comuni nel cui

territorio le stesse ricadono. Viene altresì trasferito in capo a detti soggetti istituzionali l'onere della gestione da regolarsi attraverso apposita convenzione con i soggetti utilizzatori. L'art. 2 prevede alla chiusura della liquidazione ESAU, la possibilità di trasferire a Sviluppo Umbria S.p.A. la proprietà delle strutture e degli immobili già ex-ESAU siti nel Comune di Preci in loc. Case Cordella e Valle Cascia con la specifica clausola che i progetti di gestione e sviluppo siano approvati dalla Giunta Regionale.





Disegno di legge: "Modificazioni della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18 – Norme per la realizzazione di impianti di interesse comune a favore di produttori agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, per l'acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche calamità ed eventi straordinari-e trasferimento immobili ex-ESAU in Comune di Preci".

Art. 1.  
(Sostituzione dell'art. 4  
l.r. n. 18 del 1985)

1. L'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 4  
(Trasferimento della proprietà  
dei beni e loro gestione)

1. Gli impianti, le attrezzature ed i servizi di interesse comune per il ricovero di bestiame e per la conservazione di foraggi, realizzati o completati ai sensi della presente legge, **di proprietà della Regione dell'Umbria**, sono trasferiti ai Comuni nel cui territorio i beni stessi hanno sede.

2. Il trasferimento della proprietà, previsto dal comma 1, avviene con le modalità stabilite dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 17 della L.R. 14 ottobre 1998, n. 34, in quanto compatibili.

3. La gestione degli impianti, delle attrezzature e dei servizi di cui al comma 1, può essere affidata dai Comuni ai produttori agricoli utilizzatori, singoli o associati, su istanza degli stessi ed in base ad apposita convenzione che pone a carico dei produttori le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria."



**Art. 2.**

**(Trasferimento immobili di proprietà ESAU in liquidazione)**

1. Alla chiusura della liquidazione dell'ESAU, nei termini previsti dalla L.R. n. 36 del 30.08.2000, è trasferita a titolo gratuito a Sviluppumbria S.p.A. la proprietà delle strutture e degli immobili già ex-ESAU, siti in Comune di Preci, loc. Case Cordella e Valle Cascia, a fronte di progetti di gestione e sviluppo, approvati dalla Giunta regionale, che ne prevedano la valorizzazione produttiva.



**REGIONE DELL'UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**  
 Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

*VIGNOLI Bartolozzi*  
*Allegato A)*

Prot. n° *5834*

Perugia

- 4 APR. 2001



REGIONE UMBRIA DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
SERVIZIO	ARRIVO		SERVIZIO
I	II	- 5 APR. 2001	IX
III	IV		X
V	VI	DIRETT. <input type="checkbox"/> SECRET <input type="checkbox"/>	
VII	VIII	POSIZ. INDIVIDUALI <input type="checkbox"/>	
UFFICI TEMPORANEI			

Al Direttore alle  
 attività produttive  
**Dott. Ciro Becchetti**  
 Sede

**Oggetto:** DDL: "Trasferimento ai comuni delle strutture zootecniche realizzate in Valnerina ai sensi della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18".

Riscontrando la Sua nota prot. n. 5428 del 28.03.2001, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 04.04.2001 ha espresso parere favorevole sul testo allegato alla presente, concordato con i rappresentanti di codesta Direzione, Ing. Vignoli e Dott. Bartolozzi.

Distinti saluti.

Il Presidente  
 Avv. *Marco* Rufini

Allegato: DDL



Disegno di legge: "Modificazioni della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18 – Norme per la realizzazione di impianti di interesse comune a favore di produttori agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi e per l'acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche calamità ed eventi straordinari".

Art. 1.  
(Sostituzione dell'art. 4  
l.r. n. 18 del 1985)

1. L'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 4  
(Trasferimento della proprietà  
dei beni e loro gestione)

1. La proprietà degli impianti, delle attrezzature e dei servizi di interesse comune per il ricovero di bestiame e per la conservazione di foraggi, realizzati o completati ai sensi della presente legge, è trasferita dalla regione ai comuni nel cui territorio i beni stessi hanno sede.

2. Il trasferimento della proprietà, previsto dal comma 1, avviene con le modalità stabilite dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 17 della L.R. 14 ottobre 1998, n. 34, in quanto compatibili.

3. La gestione degli impianti, delle attrezzature e dei servizi di cui al comma 1 può essere affidata dai comuni ai produttori agricoli utilizzatori, singoli o associati, su istanza degli stessi ed in base ad apposita convenzione, che pone a carico dei produttori le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria."

Perugia, li 21 MAG. 2001  
Per copia conforme  
all'originale.



IL DIRIGENTE